



## **ORDINANZA MUNICIPALE SUL MANTENIMENTO DELLA QUIETE PUBBLICA**

Il **Municipio di Gravesano**, richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF),
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996,
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000,
- la Legge cantonale sull'Ordine pubblico del 29 maggio 1941
- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF,
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192,
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), e in particolare l'art. 23,
- il Regolamento comunale del 25 febbraio 2003.

**ordina**

### **Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica.

### **Art. 2 Principio**

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune di Gravesano sono vietati i rumori, che possono turbare la quiete pubblica.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

### **Art. 3 Quieté notturna**

1. È vietata qualsiasi azione che possa disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle 07.00.
2. In particolare sono vietate attività e lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13:00, come pure il sabato prima delle ore 08.00 e tra le ore 12.00 e le 13.30 e dopo le 18.00
3. Il Municipio, in caso di comprovata necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare deroghe su richiesta scritta e motivata.
4. Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

**Art. 4 Domenica e giorni festivi**

1. La domenica e negli altri giorni festivi sono vietati lavori e attività rumorose o molesti per il vicinato.
2. In casi particolari il Municipio, considerando i diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata.

**Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio**

1. L'utilizzazione di macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc) è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 19.00 come pure il sabato dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 18.00.
2. Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata, su richiesta scritta.

**Art. 6 Lavori edili**

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
2. Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
  - a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
  - b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
  - c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
  - d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
  - e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
3. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. E' riservata la procedura di contravvenzione.
4. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata.

**Art. 7 Perturbamento della pubblica quiete**

Dalle ore 23.00 alle 07.00 sono vietati schiamazzi, musica ad elevato volume e ogni altro comportamento che possa turbare la quiete pubblica.

**Art. 8 Esercizi pubblici**

1. L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.
2. Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni foniche moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.
3. Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale.

**Art. 9 Apparecchi per la riproduzione del suono**

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, in modo tale da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.
2. Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere normalmente percepiti da terzi.

**Art. 10 Manifestazioni pubbliche e feste**

1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.
2. L'eventuale uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione.
3. La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 30 giorni prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

**Art. 11 Fuochi d'artificio, petardi, ecc.**

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati sulla scorta di una richiesta scritta.

**Art. 12 Animali**

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi. In particolare gli animali non devono disturbare la quiete notturna.
2. In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dalla polizia comunale.

**Art. 13 Giochi all'aperto e attività sportive**

1. La pratica di giochi e delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle 23.00.
2. Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.
3. I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

**Art. 14 Sirene e impianti d'allarme**

1. È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.
2. Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.

**Art. 15 Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.-. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

**Art. 16 Provvedimenti**

1. Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.
2. Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.
3. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

**Art. 17 Entrata in vigore e abrogazione**

La presente Ordinanza entra in vigore il *1 gennaio 2008* e abroga ogni precedente disposizione in materia

Risoluzione municipale nr. 473 del 1 ottobre 2007

Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra l'11 dicembre 2007 per un periodo di 15 giorni

Gravesano, 10 dicembre 2007